

Appalti rito superspeciale per esclusioni e ammissioni

Autore: Redazione

Appalti rito superspeciale ex art. 120, comma 6 bis, c.p.a.

Appalti rito superspeciale. L'**art.120, comma 2 bis c.p.a.** prevede oggi che i **provvedimenti di esclusione e di ammissione alle gare** pubbliche devono essere impugnati entro trenta giorni dalla loro comunicazione all'interessato, a pena di decadenza. Infatti, la mancata impugnazione determina l'impossibilità di far valere, successivamente, l'illegittimità degli atti conseguenti.

Il successivo **comma 6 bis** del medesimo articolo disciplina il rito previsto ad hoc per tali impugnazioni, conosciuto come il **rito superspeciale o superaccelerato**, il quale, infatti, deve essere definito nel termine di complessivi **60 giorni**.

L'impugnazione dei successivi provvedimenti, in particolare quello di **aggiudicazione della gara**, resta soggetta al rito ordinario, disciplinato dal precedente comma 6.

La riunione dei procedimenti di impugnazione

Non è quanto riconosciuto dal **TAR Campania n.434 del 19 gennaio** scorso, interrogato sulla possibilità di riunione dei due procedimenti: l'uno di impugnazione dei un provvedimento di esclusione e, l'altro, di impugnazione della successiva aggiudicazione. Il giudice amministrativo non ha condiviso l'orientamento che sostiene la trattazione delle due impugnazioni mediante **procedimenti diversi** e, dunque, l'impugnazione dell'aggiudicazione può avvenire mediante **motivi aggiunti**, nell'ambito dello stesso procedimento avviato avverso il provvedimento di esclusione.

Cumulo delle azioni e conversione del rito

Sono state avanzate **critiche** alla giurisprudenza che propugna la trattazione necessariamente separata, in quanto essa si porrebbe contro lo spirito della riforma, vale a dire la **concentrazione delle tutele** e la garanzia dell'**economia processuale**. Peraltro, lo stesso codice del processo amministrativo prevede il

cumulo delle azioni connesse (**art. 32, comma 1, c.p.a.**), principio che intende vanificare il rischio del contrasto tra giudicati. Il rito che dovrà essere adottato, secondo la giurisprudenza ormai consolidata, è quello che garantisce maggiormente il **diritto di difesa**.

La conversione del rito sarà poi operata in base non al nomen juris adottato da chi ha agito, ma in forza degli elementi sostanziali dell'azione; in altre parole, la qualificazione formale della domanda non può influenzare il giudice nella decisione sulla conversione.

Potrebbe interessarti anche Offerte anomale

<https://www.diritto.it/appalti-rito-superspeciale-esclusioni-ammissioni/>